



## FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 4 DEL 8 FEBBRAIO 2020

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LE SCHEDE INFORMATIVE

---

■ **SPECIALE TELEFISCO: PRINCIPALI CHIARIMENTI**

Si è svolto Telefisco 2020, l'incontro annuale organizzato tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, e Guardia di Finanza. Come ogni anno, sono moltissimi i chiarimenti forniti, di seguito le principali indicazioni

Pagina 4

### AGGIORNAMENTO

---

■ **LE NOVITA' DEL MODELLO IVA 2020**

Con il recente Provvedimento del 15.01.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2020 con le relative istruzioni, utilizzabile a partire dal 2 Febbraio per la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019. Vediamo le novità.

Pagina 17

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Alcune risoluzioni e circolari pubblicate nelle ultime settimane.

Pagina 24

### IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

■ **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SRL UNIPERSONALI: LEGITTIMITA' DEL COMPENSO**

Il Mef ha dovuto ribadire il punto nel question time del 5 febbraio

ALCUNE SENTENZE PUBBLICATE NELLE ULTIME SETTIMANE.

Pagina 25

## SCADENZARIO

---

■ **SCADENZARIO DAL 07.02.2020 AL 21.02.2020**

Pagina 28

## LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Dichiarazioni 2020: online i modelli RedditiPF, IRAP, CNM, ENC, SC e SP

Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate i modelli dichiarativi mancanti per il 2020, riferite all'anno di imposta 2019. In particolare, sono stati approvati i seguenti modelli (e le relative istruzioni) Redditi persone fisiche, Enti non commerciali, Redditi Società di persone, Redditi Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

Come ogni anno sono molte le novità contenute nei modelli. Per quanto riguarda il modello Redditi PF 2020, tra le principali novità segnaliamo:

- ◆ importo massimo spese annue per cui è possibile fruire della detrazione pari a 800 euro;
- ◆ limite massimo dei redditi per i figli a carico di età inferiore a 24 anni innalzato a 4.000 euro;
- ◆ inserita la sezione per consentire l'esercizio dell'opzione, introdotta dal 1° gennaio 2019, per le persone fisiche titolari dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia e che applicano sui redditi prodotti all'estero un'aliquota agevolata del 7%.

Per quanto riguarda i modelli Consolidato Nazionale Mondiale, Redditi SC, Redditi SP e ENC una novità è rappresentata dalla detrazione d'imposta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e la posa in opera delle apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche.

Cambia anche il modello riservato agli Enti non commerciali. Fra le novità, la modifica della sezione III del quadro Rd per tenere conto sia dei redditi che derivano dalla commercializzazione di piante e prodotti della floricoltura che delle novità relative all'enoturismo e all'oleoturismo.

### Taglio cuneo fiscale: ecco il decreto

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 il decreto legge sul famoso taglio al "cuneo fiscale". In sostanza viene introdotto un "trattamento integrativo" (strutturale) sul modello del Bonus Renzi per chi percepisce fino a 28mila euro lordi, da 600 euro per il 2020 e 1.200 euro nel 2021 (in pratica, 100 euro in più al mese).

Dai 28mila ai 40mila euro di reddito, invece, è prevista una detrazione fiscale equivalente a 480 euro per i 6 mesi del 2020 che decresce fino a 80 euro per un reddito di 35mila euro lordi, e scende ulteriormente fino a zero per il reddito di 40mila euro annui.

### Bonus seggiolini antiabbandono: richieste al via

Dal 20 febbraio 2020 si potranno effettuare le richieste del bonus di 30 euro per l'acquisto di dispositivi antiabbandono dei bimbi in auto, conformi alle regole ministeriali in quanto è stato firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il decreto che rende operativo l'incentivo, inerente all'obbligo di utilizzo di dispositivi che con un apposito allarme evitano di dimenticare in auto i bambini fino a 4 anni di età.

### **Brexit: nessuna novità IVA, accise e servizi bancari, finanziari e assicurativi fino al 31 dicembre 2020**

L'Europarlamento ha ratificato il 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. L'Agenzia delle Dogane nel comunicato stampa del 29 gennaio 2020 ha chiarito che non ci saranno conseguenze ai fini IVA e accise fino al 31 dicembre 2020 facendo tirare un sospiro di sollievo agli operatori. Il giorno seguente il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rassicurato anche sulla continuità delle relazioni finanziarie, bancarie e assicurative tra l'Italia e il Regno Unito.

Infine il 4 febbraio è intervenuta anche l'INPS chiarendo che fino alla fine del 2020 tra i due Paesi non cambia nulla per quanto riguarda prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità. [si rimanda alla nostra circolare di approfondimento 1/2020 pubblicata nell'apposita sezione]

### **Terzo settore: erogazioni liberali in natura detraibili**

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto ministero del lavoro del 28 novembre 2019 sulle erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo settore. Il decreto, in attuazione della riforma del Terzo Settore individua le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e stabilisce i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni oggetto di erogazione liberale.

Passando alla recente giurisprudenza, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia, con recente pronuncia (n. 5566/16/2019) ha confermato che gli accordi di riduzione del canone di locazione non portati a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria con la registrazione, hanno efficacia ai fini fiscali, se vi sono altri elementi di prova idonei a fondare la resistenza alle pretese dell'Ufficio.

**OGGETTO: CHIARIMENTI TELEFISCO 2020**

Il 30 gennaio 2020 si è svolto Telefisco, l'incontro annuale organizzato dal Sole 24 ore tra la stampa specializzata e l'Agenzia delle Entrate, e Guardia di Finanza. Come ogni anno, sono moltissimi i chiarimenti forniti, di seguito vengono riprese le principali indicazioni.

<b>CHIARIMENTI TELEFISCO 2020</b>	
<b>COMPENSAZIONE DEI CREDITI</b>	<p>Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 (DL 124/2019) ha introdotto una <b>forte stretta sulle compensazioni</b>. Si ricorda brevemente che dal 1° gennaio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Viene esteso l'obbligo di <b>preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito</b> anche ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive);</li> <li>◆ Viene <b>ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate</b>. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.</li> </ul> <p>Di seguito ecco i <b>principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni</b> nel corso di Telefisco 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa:</b> l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale 2020 fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.</li> <li>◆ <b>Ritenute operate nel mese di gennaio 2020:</b> la stretta introdotta dal decreto fiscale opera a partire dal 1° gennaio 2020 quindi dalle ritenute maturate da tale mese. Pertanto, con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta.</li> <li>◆ <b>Dichiarazione 2016 presentata nel 2019:</b> il credito d'imposta contenuto nella</li> </ul>

	<p>dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell'esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Esempio:</b></p> <p>Se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta risultante dalla stessa, deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al periodo di imposta 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito nel 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, ed è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione per l'utilizzo del credito stesso in compensazione.</p> </div>
<p><b>FORFETTARI</b></p>	<p>Alcuni attesi chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020 in merito al regime forfettario. Si ricorda brevemente che la Legge di Bilancio 2020 ha modificato il regime dei contribuenti forfettari prevedendone una stretta, in quanto per accedere al regime, oltre al vincolo di ricavi/compensi fino a 65.000 euro è necessario il rispetto di due ulteriori requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, collaboratori, dipendenti, ecc.</b></li> <li>◆ <b>non aver percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (come le pensioni) eccedenti l'importo di 30.000 euro.</b> Attenzione però al fatto che per espressa previsione normativa "la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato".</li> </ul> <p>Infine è stato previsto che il <b>termine per l'accertamento è ridotto di un anno</b> per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito <b>esclusivamente da fatture elettroniche</b>. Il forfettario viene quindi stimolato all'utilizzo della fattura elettronica senza però esservi obbligato.</p> <p>Nel corso di Telefisco 2020 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterla entro la fine dell'anno. Quindi ad esempio i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e nella consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate con una fattura (elettronica o cartacea). Tali contribuenti infatti sono vincolati all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica, perciò nel rispetto delle norme, possono sostituire l'emissione dello scontrino con l'emissione di una fattura.</li> <li>◆ l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro. Il caso rappresenta un'eccezione in quanto in linea generale sono esclusi dai redditi fiscalmente rilevanti solo i redditi percepiti per invalidità permanente o morte. Infatti, di solito proventi e indennità sostitutivi seguono la stessa tassazione dei redditi sostituiti.</li> </ul> <p>Per completezza si segnala che, dato il mancato chiarimento nel corso di Telefisco in merito all'entrata in vigore delle nuove norme previste dalla Legge di bilancio 2020 per i forfettari, sono state presentate due interrogazioni parlamentari. Durante le stesse il Governo ha chiarito che <b>nel caso in cui si presentino una delle cause ostative nel 2020, la fuoriuscita dal regime decorre dal 2020</b> (e non dal 2021 come inizialmente auspicato da professionisti e contribuenti).</p>
REATI TRIBUTARI	<p>Il <b>Decreto fiscale 124/2019</b>, collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti <b>novità in materia penale tributaria</b>, mettendo mano ad alcuni reati di particolare importanza. I punti chiave della nuova normativa si possono così riassumere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>pene inasprite</b> per alcuni reati tributari con particolare riferimento alla nuova previsione che sanziona con la <b>reclusione da 4 a 8 anni di reclusione la dichiarazione fraudolenta</b> mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;</li> <li>◆ <b>soglie di punibilità</b> oltre le quali scatta il reato <b>abbassate</b>;</li> <li>◆ introduzione della <b>responsabilità amministrativa delle società</b> (prevista dal <b>Dlgs 231/200</b>) anche a seguito di commissione di <b>reati tributari</b>;</li> <li>◆ sequestro preventivo e <b>confisca "allargata" o per sproporzione</b> se la <b>società</b> è coinvolta nel reato;</li> <li>◆ <b>esclusione dalla punibilità</b> per il reato di <b>dichiarazione fraudolenta</b> tramite <b>ravvedimento</b> precedente ad eventuali accertamenti.</li> </ul> <p>Particolare attenzione è stata prestata all'introduzione della <b>confisca per sproporzione</b> che consente di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di</p>

	<p>cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.</p> <p>Interessante il <b>chiarimento</b> fornito dal Comando generale della <b>GdF</b> secondo cui, la <b>verifica della sproporzione</b> (tra attività economiche e patrimoniali possedute e quanto dichiarato), deve essere eseguita <b>con riferimento al legale rappresentante e non alla società amministrata</b>.</p> <p>Ulteriore aspetto significativo riguarda il <b>reato di dichiarazione fraudolenta</b> mediante l'utilizzo di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (cfr. artt. 2 e 3 del D.lgs 74/2000). In particolare, è stata messa in risalto la <b>modifica normativa</b> che ha comportato la possibilità di applicare l'istituto del <b>ravvedimento</b> (già previsto per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione) anche ai reati in questione.</p> <p>Viene dunque <b>esclusa la punibilità</b> del soggetto che abbia commesso i delitti di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ effettui il <b>pagamento dell'intero debito</b> tributario comprensivo di sanzioni e interessi (cd. <b>ravvedimento operoso</b>);</li> <li>◆ la regolarizzazione avvenga <b>prima</b> che il soggetto colpevole abbia avuto <b>conoscenza di accertamenti</b> o controlli amministrativi o procedimenti penali a suo carico.</li> </ul> <p>L'importanza della modifica normativa è anche dovuta all'<b>inversione di tendenza</b> che l'Agenzia delle Entrate e la GdF hanno dovuto effettuare rispetto all'<b>interpretazione</b> fino ad ora adottata che escludeva che al reato di dichiarazione fraudolenta potesse applicarsi l'istituto del ravvedimento.</p>
<p><b>NOVITA' IVA 22% SCUOLE GUIDA</b></p>	<p>L'articolo 30 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 affronta il <b>caso dell'IVA sulle scuole guida</b> adeguando l'ordinamento interno a quello comunitario. Si ricorda brevemente che la Corte di Giustizia Europea<sup>1</sup>, nella sentenza del 14 marzo 2019 ha chiarito che le <b>prestazioni didattiche effettuate per la patente di guida non sono esenti da IVA</b>.</p> <p>Brevemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ viene modificato l'art.10 comma 1, n. 20), del DPR 633/72 sostituendo, nell'elenco delle spese che danno diritto all'esenzione da IVA le parole "didattiche di ogni genere" con le più precise "prestazioni"</li> <li>◆ viene previsto espressamente che "<b>Le prestazioni d'insegnamento scolastico o</b></li> </ul>

<sup>1</sup> la sentenza ha indicato che la nozione di "insegnamento scolastico o universitario», non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Tale insegnamento, pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.



	<p><b>universitario</b> di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 <b>non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica</b> ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle <b>categorie B e C1.</b>"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ l'articolo 2 del DPR 696/96 che contiene l'elenco delle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione, è soppressa la lettera q) che prevedeva proprio "le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole".</li> </ul> <p>Si ricorda la previsione secondo la quale per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, <b>le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>della ricevuta fiscale</b></li> <li>◆ ovvero dello <b>scontrino fiscale.</b></li> </ul> <p>Nel corso di Telefisco è stato chiarito che al pari delle categorie B e C1 espressamente previste dalle norme, anche i corsi per le patenti A, A1 e A2 rappresentano un insegnamento specialistico e pertanto dal 1° gennaio 2020 anche i corsi per l'ottenimento di queste ultime patenti sono da considerarsi imponibili.</p> <table border="1" data-bbox="411 1086 1428 1209"> <tr> <td data-bbox="411 1086 917 1209"><b>CORSI PER LE PATENTI DI GUIDA A, A1, A2, B e C1</b></td> <td data-bbox="917 1086 1428 1209">Imponibili dal 1° gennaio 2020</td> </tr> </table>	<b>CORSI PER LE PATENTI DI GUIDA A, A1, A2, B e C1</b>	Imponibili dal 1° gennaio 2020
<b>CORSI PER LE PATENTI DI GUIDA A, A1, A2, B e C1</b>	Imponibili dal 1° gennaio 2020		
IMU	<p><b>Sono molti i chiarimenti</b> forniti sull'<b>IMU</b> nel corso di Telefisco 2020 benché la stessa sia stata profondamente modificata dalla Legge di bilancio 2020. Di seguito le principali indicazioni fornite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Per quanto riguarda la <b>assimilazione all'abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario in presenza di minori</b>, è stato chiesto <b>se essa è valida anche in assenza di figli minori</b> e se la disciplina trovi applicazione <b>anche nel caso in cui venga assegnata un'altra casa diversa da quella familiare</b>. A tal proposito, si ricorda come l'assegnazione al genitore affidatario costituisca ipotesi di diritto di abitazione. In assenza di figli la casa non "avendo funzione assistenziale" non può essere assegnata al coniuge più debole. Pertanto in assenza di figli, l'agevolazione come abitazione principale non spetta. In ogni caso spetta al giudice, e tale atto non è impugnabile dai Comuni, individuare la casa familiare, anche ai fini dell'esenzione dall'IMU.</li> <li>◆ In virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU, è stato chiesto se le <b>agevolazioni</b></li> </ul>		

**fossero subordinate all'indicazione dell'agevolazione in dichiarazione.** In particolare, per alcune agevolazioni era previsto l'obbligo, pena la decadenza dall'agevolazione, di esposizione in dichiarazione IMU. Questa norma ad esempio era valida per:

- ✓ la riduzione dell'aliquota per i beni merce delle imprese
- ✓ e l'esenzione IMU relativa agli alloggi sociali.

Durante l'incontro è stato chiarito che il tenore letterale della norma si sposa con la tesi che la mancata indicazione in dichiarazione IMU comporti la sanzione edittale di 50 euro e non più la decadenza dalle agevolazioni.

- ◆ Per quanto concerne **i pensionati iscritti all'AIRE** (Anagrafe italiani residenti all'estero) con la nuova normativa è previsto che **l'abitazione non locata e non concessa in comodato sia soggetta ad IMU.**
- ◆ Passando in rassegna il regime previsto dalla nuova normativa IMU per gli **alloggi sociali**, occorre preliminarmente definire cosa si intenda per alloggio sociale e quali sono i requisiti per l'agevolazione. E' definito «alloggio sociale<sup>2</sup>» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. Ai fini IMU, per godere dell'esenzione c.d. prima casa deve essere destinato ad abitazione principale da parte dell'assegnatario. In caso non si consideri alloggio sociale o non sia destinato ad abitazione principale si applica l'aliquota ordinaria (o ridotta se stabilita dal Comune) con una detrazione di euro 200.
- ◆ Infine è stato chiesto se la facoltà prevista dal comma 777 dell'art 1 L.160/2019 (legge di bilancio), **di differire i termini di versamento del tributo**, si applicasse **anche alla quota statale** ( gruppo catastale D), ma la **risposta è stata negativa.**

In sintesi ecco le principali risposte fornite a Telefisco:

<sup>2</sup> Nel DM 22/04/2008 del ministero delle infrastrutture, ne sono fissate caratteristiche e requisiti

	ARGOMENTO	DESCRIZIONE	RISPOSTA
	<b>IMU GENITORE AFFIDATARIO</b>	1)Agevolazione anche in assenza di minori? 2) Spetta anche su casa non considerata familiare?	1. No 2. Dipende dall'individuazione della casa familiare che fa il giudice.
	<b>DECADENZA PER AGEVOLAZIONI A PARTIRE DA 2020</b>	La mancata indicazione in dichiarazione IMU delle agevolazioni è causa di decadenza?	No, attualmente è soggetta a sanzione fissa di 50 euro.
	<b>PENSIONATI AIRE</b>	Abitazione non locata e non concessa in comodato è ancora esente IMU?	No
	<b>ALLOGGIO SOCIALE</b>	E' assimilabile a prima casa?	Si se abitazione principale e ha i requisiti del DM  22/04/2008, altrimenti aliquota ordinaria o ridotta con detrazione di euro 200.
	<b>TERMINI DI DIFFERIMENTO DEL TRIBUTO</b>	E' possibile differire anche la quota statale per i fabbricati di cui al gruppo D?	No
<b>REGISTRI PRECOMPILATI IVA 2020</b>	Uno dei chiarimenti forniti riguardano i registri precompilati IVA introdotti dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020. In particolare a partire dalle <b>operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA</b> residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, <b>le bozze dei</b> seguenti documenti:		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>registri delle fatture e degli acquisti</b> (articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)</li> <li>◆ <b>comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.</b></li> </ul> <p>Inoltre, a partire dalle operazioni IVA 2021 l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del proprio sito internet, la bozza della dichiarazione annuale IVA.</p> <p>Nel corso di Telefisco 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>le bozze dei registri Iva mensili saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento</b>, utilizzando le informazioni pervenute fino a tale momento, in modo da consentire agli operatori Iva di verificare i dati proposti dall'agenzia delle Entrate e, se completi, convalidarli o, in caso contrario, modificarli o integrarli entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.</li> <li>◆ Se l'operatore Iva convalida o integra le bozze dei registri Iva l'Agenzia elabora le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva relative ai medesimi periodi.</li> <li>◆ Dato che nella fattura elettronica non è possibile indicare la percentuale di detraibilità dell'Iva relativa al bene o servizio acquistato, nelle bozze dei registri Iva acquisti predisposti dall'Agenzia delle Entrate verrà proposta una percentuale di detraibilità pari al 100% e <b>nel caso di costi pro-rata o di indetraibilità oggettive sarà cura del contribuente modificare le bozze</b> e indicare la corretta percentuale.</li> <li>◆ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti una procedura online gratuita per passare dalle bozze dei registri e delle liquidazioni IVA alle versioni definitive. La procedura sarà accessibile dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>
<p><b>AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE</b></p>	<p>Nella <b>legge di bilancio 2020</b> è stato introdotto il <b>nuovo credito d'imposta per l'industria 4.0.</b> in particolare al posto del super ammortamento viene <b>previsto un credito d'imposta a favore delle imprese</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a decorrere <b>dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020</b>, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,</li> <li>◆ <b>effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</b></li> </ul> <p>Potranno accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le</p>

stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

In particolare, **sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi; strumentali all'esercizio d'impresa; con le stesse eccezioni dei beni previste per super e iper ammortamento.**

1. Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni sopra descritti, **il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo** nel limite massimo di **costi ammissibili pari a 2 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
2. Per gli investimenti aventi a oggetto **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello «Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura
  - ✓ **del 40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  - ✓ **del 20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.
3. Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0"** il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- ◆ in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti di beni immateriali;
- ◆ a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti relativi ai beni compresi negli allegati A e B della L. 232/2016.

Nel corso di Telefisco 2020 è stato chiarito che

- ◆ nel caso di prenotazione di un bene nel 2018 (con accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto del 20%) è possibile far ricondurre l'investimento nella disciplina dell'iper ammortamento prevista per il 2019 a condizione che l'investimento venga effettuato entro il 31 dicembre 2020.
- ◆ La decorrenza del diritto a fruire del credito d'imposta è in funzione dell'anno solare. Pertanto per periodi a cavolo dell'anno solare, si fa riferimento all'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni o alla loro interconnessione.

	<p>Esempio</p> <p>Periodo d'imposta marzo 2020-aprile 2021</p> <p>Entrata in funzione del bene: febbraio 2020</p> <p>Interconnessione: settembre 2020</p> <p>Il beneficio spetta dal 2021 anche se entrata in funzione ed interconnessione avvengono in due periodi d'imposta diversi.</p> <p>◆ L'erogazione del beneficio, come anticipato, spetta a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per questi ultimi beni, se l'interconnessione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è possibile fruire del credito d'imposta al 6% dall'esercizio precedente.</p> <p>Esempio</p> <p>2020: acquisto e entrata in funzione del bene</p> <p>2021: interconnessione del bene</p> <p>Nel 2021 l'impresa può beneficiare della prima quota del credito d'imposta al 6% spettante per i beni strumentali nuovi</p> <p>Nel 2022 l'impresa può beneficiare della prima quota del credito d'imposta spettante per i beni rientranti nell'industria 4.0 (interconnessi ecc). A partire dal periodo d'imposta 2022 partirà il quinquennio di fruizione del credito.</p>	
<p><b>RAVVEDIMENTO OPEROSO</b></p>	<p>Nel corso di Telefisco sono state fornite alcune indicazioni in merito al ravvedimento operoso:</p> <p>◆ nel caso in cui un contribuente presenti una dichiarazione integrativa da cui emerge una maggiore imposta dovuta con conseguente determinazione di acconti dovuti per l'anno successivo in misura superiore</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non sarà irrogata la sanzione per carente versamento dell'acconto se la dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine di versamento del secondo acconto.</li> <li>✓ il primo acconto non è sanzionabile in caso di presentazione integrativa entro il</li> </ul>	

	<p>termine di versamento del secondo acconto, qualora con quest'ultimo si versi la differenza dovuta calcolata con riferimento alla dichiarazione integrata.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ In caso del cd Ravvedimento parziale, secondo le novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, prevede la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="510 526 1380 1030"> <tr> <td data-bbox="510 526 837 739"><b>IMPOSTA VERSATA IN RITARDO E RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO</b></td> <td data-bbox="837 526 1380 739">Si applica la sanzione sull'integrale tardivo versamento, pertanto gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione prevista per il ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="510 739 837 1030"><b>VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA FRAZIONATA IN SCADENZE DIFFERENTI</b></td> <td data-bbox="837 739 1380 1030">È possibile operare il ravvedimento <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i singoli versamenti,</li> <li>◆ per l'intero importo dovuto applicando alla sanzione la riduzione in base a quando viene regolarizzata.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>IMPOSTA VERSATA IN RITARDO E RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO</b>	Si applica la sanzione sull'integrale tardivo versamento, pertanto gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione prevista per il ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso	<b>VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA FRAZIONATA IN SCADENZE DIFFERENTI</b>	È possibile operare il ravvedimento <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i singoli versamenti,</li> <li>◆ per l'intero importo dovuto applicando alla sanzione la riduzione in base a quando viene regolarizzata.</li> </ul>
<b>IMPOSTA VERSATA IN RITARDO E RAVVEDIMENTO SUCCESSIVO</b>	Si applica la sanzione sull'integrale tardivo versamento, pertanto gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo e la riduzione prevista per il ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso				
<b>VERSAMENTO TARDIVO DELL'IMPOSTA FRAZIONATA IN SCADENZE DIFFERENTI</b>	È possibile operare il ravvedimento <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per i singoli versamenti,</li> <li>◆ per l'intero importo dovuto applicando alla sanzione la riduzione in base a quando viene regolarizzata.</li> </ul>				
<b>RITENUTE APPALTI</b>	<p>Una delle discusse novità introdotte dalla manovra finanziaria 2020 è la stretta sugli appalti. Brevemente, l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato recentemente, ha <b>introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro</b>, "tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo, <b>alcuni nuovi adempimenti che entrano in vigore il 17 febbraio 2020</b> , con i versamenti relativi al periodo gennaio 2020 .</p> <p>Si tratta in particolare <b>dell'obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute</b> "trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione", che devono essere consegnate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.</p> <p>In merito la Risoluzione 108/ 2019 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito <b>che i controlli sulle ritenute</b></p>				

**degli appaltatori scattano da febbraio 2020** anche per gli appalti firmati prima del 1° gennaio 2020.

Nel corso di TELEFISCO 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato i casi che si possono verificare ovvero

- ◆ stipendio versato nel corso del mese di gennaio 2020 per prestazioni di lavoro effettuate a dicembre 2019
- ◆ stipendio versato nel corso del mese di gennaio 2020 tenendo conto di elementi verificatisi nel mese di dicembre 2019 ad es. straordinari

L'Agenzia ha ribadito che non devono essere prese in considerazione le ritenute operate su retribuzioni «maturate» a dicembre 2019. In linea di principio la maturazione della retribuzione si realizza quando la prestazione viene eseguita.

In entrambi i casi sopra indicati la retribuzione corrisposta nel corso del mese di gennaio 2020 fa riferimento a una prestazione resa nel corso di dicembre 2019. E quindi, ne dovrebbe conseguire che anche le aziende che corrispondono lo stipendio sulla base del calendario "sfasato"<sup>3</sup> potranno attivare i controlli sulle retribuzioni di febbraio (versamento ritenute entro il 16 marzo).

Rimangono **aperti diversi problemi operativi** per l'applicazione di questa norma come:

- ◆ l'individuazione degli appalti che rientrano nel campo di applicazione dei nuovi obblighi. La norma fa riferimento ad appalti «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera» e quindi sarà necessario capire quale sia il criterio per misurare la prevalenza considerando che in molte aziende si possono verificare situazioni ibride nella gestione degli appalti.
- ◆ Inoltre, la norma stabilisce che gli appalti interessati sono quelli svolti presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. In questo caso, bisogna verificare se, ad esempio, gli appalti svolti nell'ambito dell'information technology nei quali i dipendenti utilizzano gli strumenti degli appaltatori (ad esempio i computer), ma per poter lavorare hanno la necessità di accedere a software di proprietà dei committenti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

<sup>3</sup> Il tema del calendario sfasato è stato oggetto di una deliberazione Inps del consiglio di amministrazione 5 del 26 marzo 1993, approvata con Dm 7 ottobre 1993 (circolare Inps n. 292 del 23 dicembre 1993).



## AGGIORNAMENTO

**Oggetto: Le novità del Modello Iva 2020****PREMESSA**

Con il recente Provvedimento del 15.01.2020, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello IVA 2020 con le relative istruzioni, utilizzabile a partire dal 2 Febbraio per la dichiarazione relativa al periodo di imposta 2019. Tra le novità più rilevanti vediamo che, sono state apportate modifiche al Frontespizio, con l'introduzione della nuova casella riservata ai soggetti ISA esonerati dall'apposizione del visto di conformità, e al quadro VL, con l'introduzione, al rigo VL30, dei nuovi campi 4 e 5 riservati all'indicazione dell'IVA periodica versata rispettivamente a seguito di comunicazioni di irregolarità o cartelle di pagamento. Tuttavia, sono stati introdotti anche due nuovi quadri:

- il quadro VQ, finalizzato alla determinazione del credito maturato a seguito de versamenti IVA periodici “non spontanei” e del correlato nuovo rigo VL12;
- il quadro VP, relativo ai dati delle liquidazioni IVA periodiche del IV trimestre 2019, utilizzabile dai soggetti che intendono comunicare tali dati con la dichiarazione annuale IVA, da inviare entro e non oltre il 02.03.2020.

Con questo intervento, quindi, andiamo ad analizzare nel dettaglio tutte le novità del Modello IVA 2020.

**IL FRONTESPIZIO**

Nel Frontespizio è stata introdotta nuova casella riservata ai soggetti ISA che, dall'elaborazione degli indici 2018, hanno ottenuto un punteggio almeno pari a 8. Tale casella, denominata “Esonero dall'apposizione del visto di conformità”, è presente nel riquadro “Firma della dichiarazione”: la sua compilazione segnala che il contribuente è esonerato dall'apposizione del visto di conformità in caso di compensazione o di richiesta di rimborso del credito IVA per importi non superiori a 50.000 Euro.

Si ricorda che, con il provvedimento Agenzia Entrate n. 126200/2019, è stato confermato che la soglia dei 50.000 Euro è riferita a tutte le richieste di compensazione effettuate nel 2020 ed è da ritenersi cumulativa di tutti i crediti IVA, comprendendo sia il credito annuale sia i crediti trimestrali.

Figura n. 1. Il Frontespizio del Modello IVA 2020

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Indicare il numero di moduli <input type="text"/> <small>Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL</small>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari <input type="checkbox"/> Codice <input type="checkbox"/> <b>Esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> <input type="checkbox"/> Firma <input type="text"/>		
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>	Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>	
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997	
		<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</b>	

**I QUADRI VA E VE**

Con il nuovo Modello IVA 2020, sono state apportate delle leggere modifiche anche ai quadri VA e VE.

Nello specifico, il rigo VA11 della sezione 2 del quadro VA è stato rinominato "Gruppo IVA art. 70-bis", riservato ai contribuenti che a partire dal 01.01.2020 partecipano a un Gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del D.P.R. 633/72. La casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale IVA precedente l'ingresso nel Gruppo IVA. Conseguentemente, è stato eliminato il rigo VA16 dello scorso anno che aveva contenuto analogo.

Nel quadro VE è intervenuta una sola modifica concernente la sezione 1 del rigo VE3, nella quale è stata prevista l'indicazione delle nuove operazioni attive (cessioni di legno o di legna da ardere) con percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente i rigi successivi della sezione sono stati rinumerati.

**IL QUADRO VF**

In modo analogo al Quadro VE, nel quadro VF è intervenuta una modifica nella sezione 1, rigo VF4, nel quale è stata prevista l'indicazione delle nuove operazioni passive con percentuale di compensazione del 6 per cento. Tale percentuale di compensazione riguarda gli acquisti di legno o legna da ardere, assoggettati alla nuova percentuale di compensazione del 6 per cento. Conseguentemente, i rigi dello scorso anno, da VF4 a VF14 della sezione, sono stati rinumerati. Il rigo VF14 presente nel Modello IVA 2019 e riservato agli "Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond", è stato rinumerato in VF15.

Nel rigo VF16, sono state accorpate le operazioni che, nel Modello IVA 2019 erano richieste nel rigo VF15 e VF16 ovvero rispettivamente "Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali" e "Acquisti esenti (articolo 10, D.P.R. 633/72) e importazioni non soggette all'imposta". Ora, il nuovo rigo VF16 si compone di 2 campi:

- il campo 1 contiene gli acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali;
- il campo 2 riguarda gli acquisti esenti e le importazioni non soggette.

Un'altra novità riguarda il rigo VF30 presente nella sezione 3, nel quale è stata prevista la casella 9, che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di enoturismo di cui alla Legge 205 del 2017.

Infine, anche nella sezione 3-B è stato introdotto il nuovo rigo VF41 riservato alle cessioni assoggettate alla nuova percentuale di compensazione del 6%. Conseguentemente, i rigi successivi della sezione sono stati rinumerati.

Figura n. 2. Il nuovo rigo VF16

<b>VF15</b>	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00
<b>VF16</b>	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1	,00
	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	2	,00
<b>VF17</b>	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	,00
	art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014		
		2	,00

Nello specifico:

- in campo 1, si indicano gli acquisti
  - oggettivamente non imponibili, effettuati senza utilizzo del plafond,
  - non soggetti ad imposta, nonché quelli effettuati nell'ambito di regimi speciali che prevedono la determinazione dell'imposta con il metodo base da base, ad eccezione degli acquisti da soggetti che nell'anno 2019 si sono avvalsi di regimi agevolativi da indicare nel rigo VF17. Trattasi, in particolare di:
    - acquisti all'interno, ivi compresi quelli di cui all'articolo 58, comma 1, del DL n. 331/1993;
    - acquisti intracomunitari non imponibili (articolo 42, comma 1, del DL n. 331/1993) compresi quelli di cui all'articolo 40, comma 2, dello stesso decreto-legge (triangolare comunitaria con intervento dell'operatore nazionale in qualità di cessionario-cedente);
    - acquisti relativi ai beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
    - acquisti eseguiti mediante introduzione dei beni nei depositi IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma quattro, lett. a) e b) del DL n. 331/1993;
    - acquisti di beni e servizi aventi ad oggetto beni custoditi nei depositi IVA (articolo 50-bis, comma 4, lett. e) ed h), del DL n. 331/1993);
    - acquisti relativi alle operazioni rientranti nel regime del margine disciplinato dal DL n. 41/1995 sostenuti dai soggetti che applicano i metodi analitico e globale, comprese le agenzie di vendita all'asta (vedi Appendice);
    - acquisti relativi alle operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio con applicazione del regime speciale previsto dall'art. 74-ter.

Nel campo devono essere indicati anche gli acquisti afferenti le operazioni svolte in via occasionale e rientranti nel particolare regime previsto per le attività agricole connesse dall'articolo 34-bis (confronta istruzioni rigo VF62).

- in campo 2, gli acquisti all'interno esenti, acquisti intracomunitari esenti (articolo 42, comma 1, DL 331/93) e importazioni non soggette all'imposta (articolo 68, esclusa la lett. a). Nel presente campo vanno inclusi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni di oro da investimento.

## IL NUOVO QUADRO VQ

Una delle novità sicuramente più interessanti ed importanti riguarda l'istituzione, nel Modello IVA 2020, del nuovo quadro VQ. Tale quadro, denominato "Versamenti periodici omessi", è stato introdotto per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di IVA periodica non spontanei: trattasi di versamenti non effettuati fino alla data di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il cui mancato versamento ha influenzato il saldo risultante dal Modello IVA 2020.

In particolare, in quadro VQ si compone dei seguenti campi:

- campo 1, denominato "Anno", che prevede l'indicazione dell'anno di riferimento dell'IVA periodica non versata;
- campo 2, denominato "Differenza IVA periodica dovuta e IVA periodica versata", contenente la differenza (positiva) tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata, ovvero pari alla seguente differenza: rigo VL30, campo 2 – rigo VL30, campo 3 + 4 + 5 della dichiarazione relativa all'anno indicato nel campo 1;
- campo 3, denominato "Differenza tra credito potenziale e credito effettivo", contenente, con riferimento all'anno indicato nel campo 1, la differenza (positiva) tra il credito che si sarebbe generato se l'IVA periodica fosse stata interamente versata entro

la data di presentazione del Modello IVA (“credito potenziale”) e il credito (effettivo) risultante dal rigo VL33 della medesima dichiarazione. Il “credito potenziale” è generato dalla somma algebrica tra: (VL4 + VL11, campo 1 + VL12, campo 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, campo 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23);

- campo 4, denominato “IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti” che, nel Modello IVA 2020, non va compilato;
- campo 5, denominato “IVA periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità”, che contiene i versamenti IVA effettuati a seguito del ricevimento di comunicazioni di irregolarità nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del Modello IVA 2019 e la data di presentazione del Modello IVA 2020;
- campo 6, denominato “IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento”, che contiene l’imposta periodica, relativa all’anno indicato nel campo 1, versata a seguito della notifica di cartelle di pagamento nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione del Modello IVA 2019 e la data di presentazione del Modello IVA 2020;
- campo 7, denominato “Credito maturato”, contenente il credito IVA che matura per effetto dei versamenti indicati nei campi 5 e 6, pari al risultato della seguente operazione: (campo 5 + campo 6) – (il maggiore tra campo 2 – campo 3 e 0 (zero)).

I campi 8 e 9, denominati rispettivamente “Codice fiscale” e “Modulo”, sono collegati alla presenza di trasformazioni sostanziali soggettive.

Il campo 10 “Gruppo” va barrato dalla società controllante per specificare che i versamenti evidenziati ai campi 5 e 6 si riferiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo.

Si ricorda che, nel caso in cui al campo 1 sia indicato “2019”, i campi n. 5, 6 e 7 non vanno compilati.

Figura n. 3. Il nuovo quadro VQ

QUADRO VQ VERSAMENTI PERIODICI OMESSI	Anno		Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità		
	1	2	3	4	5	6	7	8
VQ1			,00	,00	,00			
	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento	Credito maturato			Codice fiscale	Modulo	Gruppo	
VQ2			,00	,00	,00			
			,00	,00				
VQ3			,00	,00	,00			
			,00	,00				
VQ4			,00	,00	,00			
			,00	,00				
VQ5			,00	,00	,00			
			,00	,00				

### IL NUOVO QUADRO VP

Un’altra novità sicuramente interessante riguarda l’istituzione del nuovo quadro VP. Tale quadro denominato “Liquidazioni periodiche IVA”, è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà, prevista dall’articolo 21-bis del DL n. 78 del 2010

e successive modificazioni, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.

In buona sostanza, i dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre possono essere trascritti direttamente in dichiarazione annuale IVA facendo venir meno, in questo modo, l'invio telematico della liquidazione periodica relativa al IV trimestre 2019. Tale procedura implica, però, che il modello IVA 2020 venga trasmesso telematicamente entro e non oltre il 02.03.2020.

Figura n. 4. Il nuovo quadro VP

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO		Subforniture	Liquidazione IVA di gruppo (art. 73)	Operazioni straordinarie
	Mese	Trimestre (*)			
VP1					
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta		1	o a credito	2
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP13	Accanto dovuto		Metodo		1 2
VP14	IVA da versare		1	o a credito	2

#### IL QUADRO VL

Nel quadro VL sono intervenute alcune modifiche, tra cui:

- l'introduzione del rigo VL12 "Versamenti periodici omessi", il quale va a riprendere l'importo indicato nel campo 7 del nuovo quadro VQ;
- l'introduzione dei nuovi campi 4 e 5 del rigo VL30 della sezione 3, per l'indicazione dell'IVA periodica, relativa al 2019, versata fino alla data di presentazione della dichiarazione IVA 2020 a seguito, rispettivamente, del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell'articolo 54-bis, DPR n. 633/72, e della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del DL n. 78 del 2010.

Figura n. 5. Il rigo VL30

VL30 Ammontare IVA periodica					1	,00	
2	IVA periodica dovuta	3	IVA periodica versata	4	IVA periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità	5	IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento
	,00		,00		,00		,00

**IL QUADRO VO**

Nella Sezione 3 del quadro VO è stato inserito il nuovo rigo VO35 utilizzabile dai soggetti esercenti l'attività di enoturismo per comunicare l'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari, in luogo del regime forfetario ex Legge 413/91.

**TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE**

Il Modello IVA 2020 va presentato direttamente o tramite l'intermediario abilitato a partire dal 01.02.2020 ed entro il 30.04.2020, esclusivamente in forma autonoma. Si rammenta che l'eventuale dichiarazione tardiva sconta le sanzioni previste dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997.

Con l'introduzione del nuovo quadro VP, è possibile comunicare direttamente in dichiarazione tutti i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2019. In tal caso, il Modello IVA 2020 va inviato entro il 02.03.2020.

È possibile inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti ed errati compilando alternativamente:

- il quadro VP, se il Modello IVA 2020 è presentato entro il 02.03.2020 (il quadro VH non va compilato in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente al primo, secondo e terzo trimestre 2019);
- il quadro VH, se il Modello IVA 2020 è presentato dal 03.03.2020 in poi.

Si ricorda, inoltre, che per utilizzare in compensazione il credito IVA annuale per importi superiori a 5.000 Euro si deve attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale munita di apposizione del visto di conformità.

Tuttavia, l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2019 per importi inferiori a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal 01.01.2020.

Si rammenta, inoltre, che per i soggetti ISA che dall'elaborazione degli Indici 2018 hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 8 è previsto l'esonero dal visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2019 per importi non superiori a 50.000 Euro annui.

Infine, anche per la richiesta di rimborso del credito IVA 2019, il Modello IVA 2020 va presentato entro il 30.04.2020 previa compilazione del quadro VX. Come sopra accennato, i predetti soggetti ISA beneficiano dell'esonero dalla prestazione della garanzia per un importo non superiore a 50.000 Euro annui.

Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento

## PRASSI DELLA SETTIMANA

**RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**


---

<a href="#">Risoluzione 5 del 4 febbraio 2020</a>	L'agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello "F24 Accise", dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo nonché delle somme dovute a titolo di indennità di mora e interessi
---	---

---

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**


---

<a href="#">Risposta interpello 19 del 4 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio
<a href="#">Risposta interpello 20 del 4 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai distributori di carburanti
<a href="#">Risposta interpello 21 del 5 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo sulle quietanze emesse dal tesoriere per conto del Comune, afferenti mandati di pagamento in contanti
<a href="#">Risposta interpello 22 del 5 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA di un contributo annuo versato per un determinato servizio
<a href="#">Risposta interpello 23 del 5 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione stock option
<a href="#">Risposta interpello 24 del 5 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli emolumenti arretrati da assoggettare a tassazione separata
<a href="#">Risposta interpello 25 del 6 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici (cd. eco-bonus) per quanto riguarda la cessione del credito soggetti non residenti
<a href="#">Risposta interpello 26 del 6 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per il regime agevolativo previsto per gli impatriati da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 238 del 2010
<a href="#">Risposta interpello 27 del 6 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai proventi conseguiti in sostituzione dei redditi
<a href="#">Risposta interpello 28 del 6 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito

---

---

all'occupazione 'sine titolo'

---

[Risposta interpello 29 del 6 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile ai diritti relativi alle spese di istruttoria per le autorizzazioni di accosto

---

[Risposta interpello 30 del 6 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

---

[Risposta interpello 31 del 6 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli ISA e la fruizione dei benefici in caso di dichiarazione tardiva

---

## PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Principio di diritto 3 del 6 febbraio 2020](#)

L'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai servizi elettronici

---



## Il Giudice ha sentenziato



### COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI DELLE SRL UNIPERSONALI: LEGITTIMITA' DEL COMPENSO

***Basandosi su un paio di ordinanze di Cassazione del 2010, alcuni uffici territoriali delle Entrate contestano ancora la deducibilità dei compensi degli amministratori delle Srl unipersonali, parificandoli agli imprenditori individuali. È una linea già bocciata dall’Agenzia a livello centrale, ma il Mef ha dovuto ribadire il punto nel question time del 5 febbraio***

Ai compensi amministratori delle Srl – **comprese quelle unipersonali** – non si applica l’articolo 60 del Tuir.

Vale a dire la norma secondo cui non sono deducibili le somme ricevute «a titolo di compenso del lavoro prestato o dell’opera svolta dall’imprenditore» e da altri familiari. Infatti, l’amministratore di società di capitali non può mai essere assimilato all’imprenditore individuale, unico soggetto a cui si rivolge la citata norma del Tuir.

È questo il contenuto principale della risposta resa martedì 5 febbraio dal Mef in commissione Finanze a una interrogazione parlamentare (prot. 5-0714). È una precisazione che, di per sé, non dovrebbe fare alcuna notizia, ribadendo concetti non solo ovvi, ma già affermati sia con la risoluzione 113/E/2012, sia con la risposta a precedente interrogazione parlamentare n. 5-03498 del 30 settembre 2010. Evidentemente, però, repetita iuvant, in quanto la questione è stata nuovamente sottoposta al Mef perché, a quanto risulta, l’amministrazione finanziaria sta localmente «contestando la deducibilità del compenso corrisposto, nelle Srl unipersonali, all’amministratore unico che sia anche socio unico, anche se tale compenso risulta inerente e di importo congruo».

A quanto sembra, pertanto, alcuni uffici dell’Agenzia non applicano le direttive chiaramente ricavabili dalla prassi, ma preferiscono richiamare alcune “sfortunate” pronunce della Cassazione (peraltro del tutto minoritarie e contestate dalla dottrina unanime), che erroneamente hanno ritenuto applicabile anche ai soggetti societari la preclusione alla deducibilità prevista per le (sole) imprese individuali (ordinanze 18702/2010 e 25572/2013). Non c’è alcun bisogno, in realtà, di scomodare l’articolo 60 del Tuir, in quanto la norma di riferimento è l’articolo 95, comma 5, dello stesso Tuir, il quale (applicabile anche alle società di persone per effetto dell’articolo 56) prevede che «i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti». Peraltro, come correttamente fa rilevare il Mef nella risposta, gli arbitraggi sulla possibilità deducibilità per competenza del compenso in oggetto, sono già impediti dalla deducibilità per cassa prescritta dal Tuir.

Resta, secondo il Mef e l’agenzia delle Entrate (tesi spesso accolta dalla Corte di cassazione) che i verificatori possono disconoscere in tutto o in parte il compenso in tutti i casi in cui esso sia considerato, nel caso di specie, “sproporzionato” rispetto all’opera svolta dall’amministratore. Sulla possibile contestazione del compenso motivata

dall'assimilazione tra amministratore unico/socio unico e titolare dell'impresa individuale, invece, la posizione dell'amministrazione è talmente consolidata che il Mef e l'Agenzia non ritengono di doverla ulteriormente riaffermare in nuovi documenti di prassi. Tuttavia, poiché, a quanto pare, in «fattispecie oggetti di controlli in corso» e che non avrebbero «natura di casi isolati», il tema si è riproposto, l'Agenzia si impegna a verificare che le posizioni assunte localmente siano conformi all'interpretazione normativa ufficialmente sempre sostenuta.

Non c'è che da sperare che ciò avvenga così come riportato nella risposta del Mef: il contenzioso fiscale è già troppo numeroso su questioni concrete per crearne altro su presupposti giuridici del tutto inesistenti.

### *Alcune pronunce delle ultime settimane*

Evasione imposta di pubblicità	CORTE DI CASSAZIONE N. 308/2020	L'evasione dell'imposta di pubblicità può essere dimostrata attraverso le immagini pubblicate online dal servizio Google Street View
Limite tributi compensabili	C.T.R LOMBARDIA N. 4846/24/2019	Il limite massimo dei tributi compensabili, fissato in 516.456,90 euro, deve intendersi con riferimento all'anno solare
Elenco clienti e fornitori ai fini dell'omessa dichiarazione	CORTE DI CASSAZIONE N. 3163/2020	Non è ritenuto esaustivo l'elenco clienti e fornitori presente nell'anagrafe tributaria da cui risultano acquisti e vendite dell'imprenditore al fine di dimostrare l'evasione di imposta nel reato di omessa dichiarazione
Prescrizione in 5 anni dei crediti previdenziali	CORTE DI CASSAZIONE N. 1824/2020	Dopo la rottamazione-ter i crediti previdenziali affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si prescrivono in 5 e non in 10 anni
Patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta	CORTE DI CASSAZIONE RELAZIONE N. 3/2020	L'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, illustrando le modifiche normative in materia di reati tributari apportate dal decreto fiscale, specifica che è possibile accedere al patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta attraverso l'utilizzo di fatture false ovvero con altri artifici, anche senza previa estinzione del debito tributario
Fatture false e risarcimento dell'amministratore	CORTE DI CASSAZIONE N. 3458/2020	La società può chiedere i danni al proprio amministratore ritenuto responsabile di aver emesso fatture false
Mancati pagamenti della Pubblica Amministrazione	CORTE DI GIUSTIZIA UE N. C-122/18	L'Italia è ritenuta colpevole per i ritardi nei pagamenti della pubblica Amministrazione. Non sono accettabili infatti le clausole (astratte) rispettose dei termini massimi di pagamento delle fatture

---

---

Cartella di pagamento impugnabile	CORTE DI CASSAZIONE N. 1862/2020	La cartella di pagamento è impugnabile facendo valere in giudizio l'errore commesso nella dichiarazione dei redditi, nonostante sia scaduto il termine ultimo per le modifiche
Tutela dei creditori nelle scissioni	CORTE DI GIUSTIZIE UE C-394/18	I creditori della società scissa possono rendere inefficace l'atto di scissione, chiedendo la revoca entro 5 anni e renderlo quindi inefficace nei loro confronti proponendo azioni esecutive o conservative sui beni trasferiti alla nuova società
Rivalutazione terreni	CORTE DI CASSAZIONE 2321/2020	Se il contribuente rivaluta il terreno in base alla legge 448/2001, non è possibile tassare la plusvalenza solo perché nell'atto di cessione è stato indicato un valore inferiore alla perizia di stima redatta al fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale

---

## Le prossime scadenze



### SCADENZARIO

#### LO SCADENZARIO DAL 07.02.2020 AL 21.02.2020

Lunedì 10 Febbraio 2020

**Le banche e gli istituti di credito** autorizzati a emettere assegni circolari devono effettuare il **versamento dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale** relativa agli **assegni circolari emessi entro la fine del quarto trimestre 2019**, tramite F24 in modalità telematica.

Lunedì 17 Febbraio 2020

I soggetti che esercitano **attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I soggetti IVA**, devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Gennaio). Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Le Associazioni sportive dilettantistiche**, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato **l'opzione per il regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Gennaio), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 ([Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91](#)), opportunamente integrato.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca

convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di **scissione dei pagamenti**, con:

- ◆ F24EP (codice tributo 620E)
- ◆ e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040).

Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo 621E (per l'F24Ep) e 6041 (per l'F24 "ordinario").

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, del **10%**, sulle somme erogate, nel mese di gennaio 2020, ai dipendenti del settore privato in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute** operate nel mese di gennaio 2020 sui **redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi**, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I sostituti d'imposta** devono versare il **saldo dell'imposta sostitutiva**, al netto dell'acconto versato, **sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR maturate nell'anno 2019**, direttamente oppure tramite intermediario abilitato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (gennaio 2020) per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Le imprese di assicurazione** devono provvedere al versamento delle **ritenute operate su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita**, stipulate entro il 31 dicembre 2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese di gennaio 2020, tramite

---

modello F24 telematico.

---

Lunedì 17 Febbraio 2020

**I contribuenti Iva mensili** devono versare l'Iva dovuta **per il mese di gennaio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di dicembre 2019). **I contribuenti Iva trimestrali naturali o "speciali"** (articolo 74, comma 4, Dpr n. 633/72) e i contribuenti Iva trimestrali che, in un contratto di subfornitura, hanno concordato per il pagamento un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (articolo 74, comma 5, Dpr 633/72) devono **effettuare la liquidazione e il versamento dell'Iva relativa al quarto trimestre 2019**.

---

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Artigiani e commercianti**, devono provvedere al versamento **dei contributi IVS minimi obbligatori** da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti relativi al **4° trimestre 2019 (quota fissa sul reddito minimale)**.

---

Lunedì 17 Febbraio 2020

**Tutti i committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente **compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** per i quali sussiste l'obbligo contributivo e associanti in partecipazione, devono provvedere al **versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione** corrisposti nel mese precedente.

---

Giovedì 20 Febbraio 2020

I datori di lavoro **preponenti nel rapporto di agenzia** che utilizzano l'addebito bancario è previsto il versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti **nel trimestre di riferimento, ovvero il 4° trimestre 2019**.

---

Giovedì 20 Febbraio 2020

**Le imprese elettriche** devono inviare telematicamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei **dati di dettaglio relativi al canone Tv** addebitato, accreditato, riscosso e riversato **nel mese di Gennaio 2020**.

---

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni

contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.